

zionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

23A02313

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 marzo 2023.

Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E CON

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA
ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), e, in particolare, l'art. 62, commi 3, 5 e 6-bis;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 concernente le modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, concernente le modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 414 del 15 dicembre 2022;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 26 gennaio 2023;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto è definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD.

Art. 2.

Attribuzione e caratteristiche del codice ID ANPR

1. L'ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. L'ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e conseguente registrazione in ANPR.

3. L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il *check digit*;

b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell'ANPR;

c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR;

d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito;

e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito;

f. non può essere riassegnato;

g. garantisce l'associazione immutabile al soggetto cui è attribuito;

h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità, tantomeno temporale;

i. è dotato di *check digit* (il *check digit* è l'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);

j. è possibile la ricostruzione del *check digit*;

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ID ANPR è attribuito a tutti gli individui già registrati in ANPR. A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.



Art. 3.

Servizi per la circolarità dei dati anagrafici e per l'interoperabilità

1. L'ID ANPR è reso disponibile, ai sensi dell'art. 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui all'art. 50-ter del CAD, con le modalità previste dal disciplinare tecnico (Allegato 1). Il medesimo disciplinare reca anche le modalità di accesso all'ID ANPR da parte del cittadino interessato al trattamento.

2. I servizi di cui al comma 1 sono resi disponibili entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b) del CAD, utilizzano l'ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità di ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD.

3. Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la consultazione dei dati in ANPR è consentita esclusivamente con ID ANPR.

Art. 4.

Disposizioni di attuazione e transitorie

1. Il presente decreto e l'allegato recante il «Disciplinare tecnico ID ANPR», che costituisce parte integrante dello stesso, sono pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2023

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica
BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 819

ALLEGATO

1. Finalità

Con il presente documento sono definiti i servizi per la generazione e trattamento dell'ID ANPR.

2. Generazione dell'ID ANPR

I codici ID ANPR sono generati in maniera automatica da una routine di calcolo descritta nel documento pubblicato nel portale di ANPR, denominato «Specifiche tecniche per la generazione dell'ID ANPR».

Il *check digit* è calcolato tramite l'algoritmo di Luhn.

3. Servizi per la consultazione e verifica dell'ID ANPR

3.1. Servizi per il cittadino - Adeguamento del servizio di visura dei dati anagrafici

Mediante i servizi di visura già disponibili al cittadino, lo stesso potrà visualizzare anche il proprio ID ANPR.

3.2. Servizi per gli enti

I servizi di seguito elencati sono resi disponibili dal sistema ANPR ai soggetti che hanno diritto ad accedervi, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio 10 novembre 2014, n. 194 (Applicazione web Accordi di fruizione e convenzioni).

I medesimi servizi saranno resi fruibili tramite la piattaforma di cui all'art. 50-ter del CAD (Piattaforma digitale nazionale dei dati) limitatamente ai soggetti autorizzati.

3.2.1 Adeguamento dei servizi per la messa a disposizione e la consultazione dei dati contenuti in ANPR

Al fine di permettere la conoscibilità e l'acquisizione degli ID ANPR ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti in ANPR, sarà reso disponibile apposito servizio, che, a fronte di un codice fiscale oppure dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data nascita e luogo nascita) di un individuo registrato in ANPR, restituirà l'ID ANPR associato.

I servizi resi disponibili dal sistema ANPR per la consultazione dei dati anagrafici verranno adeguati per l'interrogazione tramite ID ANPR.

Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la consultazione dei dati in ANPR è consentita esclusivamente con ID ANPR. Ciò comporta che, prima di accedere a ANPR, è necessario conoscere l'ID ANPR tramite l'apposito servizio.

3.2.2 Servizio di verifica corrispondenza tra ID ANPR e dati anagrafici di un individuo


Al fine di verificare l'integrità e la corrispondenza tra un ID ANPR e i dati anagrafici di un individuo, ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti in ANPR sarà reso disponibile un apposito servizio on-line. In caso di corrispondenza tra l'ID ANPR e i dati anagrafici dell'individuo inseriti (codice fiscale ovvero, in alternativa, cognome, nome, sesso, data, luogo di nascita), il servizio risponderà «Dati validi».

3.2.3 Servizio di verifica validità dell'ID ANPR

Al fine di verificare la validità di uno specifico codice ID ANPR, sarà reso disponibile, sul Portale di ANPR un apposito servizio on-line: se l'ID ANPR inserito è esistente e associato ad una scheda anagrafica il servizio risponderà «ID ANPR valido».

4. Adeguamento dei servizi per il sistema CieOnline

Il servizio con il quale l'ANPR comunica i dati anagrafici dei cittadini al sistema CieOnline, quale infrastruttura informatica e di rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione della CIE, definita con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015, verrà adeguato per consentire anche l'invio del codice ID ANPR.



5. Servizi per i comuni - Adeguamento dei servizi per i comuni

Tutti i servizi resi disponibili dal sistema ANPR ai comuni per la registrazione delle operazioni anagrafiche e la consultazione dei dati anagrafici verranno adeguati per la gestione del codice ID ANPR.

6. Gestione delle mutazioni dei dati anagrafici con ID ANPR

Qui di seguito si esplicita, inoltre, il trattamento dell'ID ANPR in caso di mutazione dei dati anagrafici, incluse le operazioni di allineamento con il codice fiscale che vengono svolte tramite i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate a ANPR:

Tipo mutazione	Trattamento
Cambi di generalità per errore materiale (soggetto non allineato con Agenzia entrate)	L'ID ANPR rimane invariato. Se i dati corretti sono quelli di ANPR verrà comunicato l'aggiornamento all'anagrafica di Agenzia delle entrate con possibile emissione di nuovo codice fiscale collegato al precedente e registrato in ANPR. Se i dati corretti sono quelli di Agenzia delle entrate, verrà aggiornata l'anagrafica di ANPR.
Cambi di generalità per errore materiale (soggetto allineato con Agenzia entrate)	L'ID ANPR rimane invariato e in ANPR verranno aggiornati i dati anagrafici. L'aggiornamento è comunicato a Agenzia delle entrate che procederà con gli adempimenti di competenza (emissione da parte di Agenzia delle entrate del nuovo codice fiscale collegato al precedente e registrato anche in ANPR).
Cambi di generalità in seguito a matrimonio, adozione soggetti maggiorenni, cambio di sesso o su richiesta dell'interessato (soggetto allineato con Agenzia entrate)	L'ID ANPR rimane invariato e in ANPR verranno aggiornati i dati anagrafici. L'aggiornamento è comunicato a Agenzia delle entrate che procederà con gli adempimenti di competenza (emissione da parte di Agenzia delle entrate del nuovo codice fiscale collegato al precedente e registrato anche in ANPR).
Cambi di generalità in seguito ad adozione soggetti minorenni	Per il minore adottato viene aperta una nuova scheda anagrafica, viene attribuito un nuovo ID ANPR e conseguentemente viene richiesta l'emissione di un codice fiscale a Agenzia delle entrate come per qualsiasi nuova iscrizione anagrafica. Le schede anagrafiche, quella con le generalità precedenti l'adozione e quella con le nuove generalità, non saranno in alcun modo riconducibili l'una all'altra.
Schede anagrafiche duplicate (stesso soggetto)	Una delle due schede verrà cancellata e l'ID ANPR associato non sarà più ritenuto valido. Gli ID ANPR delle schede duplicate non saranno ritenuti validi fino alla risoluzione della duplicazione.
Schede anagrafiche duplicate (soggetti differenti)	L'ID ANPR rimane invariato. Per una delle due schede anagrafiche viene comunicata l'omocodia a Agenzia delle entrate che procederà agli adempimenti di competenza.

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 7 febbraio 2023.

Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert.

IL MINISTRO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, il comma 1 dell'art. 110 concernente il Sistema di allarme pubblico;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare l'art. 28 che ha regolato, tra l'altro, in via di prima applicazione, l'attuazione del Sistema di allarme pubblico di cui alla richiamata direttiva (UE) 2018/1972;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 2, comma 1, lettere *ee*), *gg*), *bbb*), *ooo*), *uuu*) e *98-vicies-ter*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto lo *standard* europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - *Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, n. 110, recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 7 settembre 2020;

